

Sentenza n. 4911/2018 pubbl. il 03/05/2018

RG n. 41864/2016

Repert. n. 3486/2018 del 03/05/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 41864/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] [REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

CONDOMINIO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED] MILANO, presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2016 la società [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Condominio di Via [REDACTED] di Milano al fine di far accertare l'invalidità e l'inefficacia e, per l'effetto, di disporre l'annullamento delle delibere del 21 aprile 2016 e del 28 aprile 2016 con riguardo al punto 1 dell'ordine del giorno



nella parte in cui l'assemblea deliberava contro la controproposta formulata da [REDACTED] inerente agli interventi relativi all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica nei box sottostanti le aree scoperte non condominiali.

Il Condominio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande per tardività ex art. 1137 c.c. ovvero per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in via preliminare subordinata chiedeva dichiararsi l'improcedibilità delle domande ex art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, ovvero la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con riferimento alla delibera del 21 aprile 2016; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 12 giugno 2017 il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed alla successiva udienza del 28 novembre 2017 tratteneva la causa in decisione, autorizzando il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda proposta dall'attrice va respinta per difetto dell'interesse ad agire.

A norma dell'art. 100 c.p.c. *"Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*.

L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione.

Esso deve essere concreto ed attuale ed alla sua carenza consegue il rigetto della domanda giudiziale.

Con specifico riferimento all'impugnativa di una delibera condominiale è necessaria l'esistenza di circostanze concrete che dimostrino l'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale rispetto alla temuta lesione del diritto del condomino derivante dalla delibera stessa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *"L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio"* (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2013, n. 11214).



L'attrice, nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, difetta di interesse ad agire in quanto ha chiesto una pronuncia di annullamento delle delibere con le quali l'assemblea condominiale del 21 aprile 2016 e del 28 aprile 2016 si è limitata a deliberare contro la proposta formulata da [redacted] inerente alla ripartizione delle spese relative agli interventi ritenuti necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica nei box sottostanti le aree scoperte non condominiali.

Ne deriva che una eventuale pronuncia di invalidità delle delibere adottate non produrrebbe alcun vantaggio concreto per l'attrice.

Infatti, l'eventuale accoglimento delle domande proposte dall'attrice avrebbe unicamente l'effetto di rimuovere dette delibere a contenuto negativo che non accolgono la proposta di [redacted] e non già quello di determinare l'approvazione della proposta dalla stessa formulata.

E', infatti, precluso al giudice, investito dell'impugnativa della delibera ex art. 1137 c.c., un intervento sostitutivo, per di più in assenza di domanda, non avendo l'attrice richiesto l'accertamento della correttezza del criterio dalla stessa proposto per la ripartizione delle spese per la realizzazione degli interventi oggetto della delibera.

Per quanto esposto, deve respingersi la domanda proposta dall'attrice, con assorbimento dei motivi di impugnativa delle delibere.

Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte da [redacted];
- 2) condanna [redacted] al pagamento a favore del Condominio di [redacted] di Milano delle spese di lite, liquidate in Euro [redacted] per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.

Milano 2 maggio 2018

Il Giudice

Dott. Arianna Chiarentin

